

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2297

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995,
n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati
in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 1995, n. 46

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)», nella Tabella B, sotto la voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali prevede un'accantonamento di lire 1.675 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.650 miliardi per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997.

Al fine di evitare una interruzione nell'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, con decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, fu disposta l'utilizzazione di una quota, pari a 800 miliardi, del citato stanziamento di lire 1.675 miliardi previsto per l'anno 1995. Detto decreto è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Successivamente, per l'utilizzazione del restante importo di lire 875 miliardi per l'anno 1995, nonché per gli stanziamenti previsti per il 1996 e per il 1997 e per l'ulteriore importo di lire 1.700 miliardi per il 1998 e di lire 1.700 miliardi per il 1999, il Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 1995, ha approvato un apposito disegno di legge (atto Camera n. 2600).

Detto disegno di legge, discusso congiuntamente ad altri presentati da diversi gruppi parlamentari, è stato approvato in un testo unificato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in data 28 settembre 1995. Detto testo (v. atto Camera n. 2263-2435-2600-2630-A) è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Nella considerazione che i tempi necessari per la sua definitiva approvazione non permetteranno di apportare le necessarie variazioni di bilancio in tempo utile prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, con rischio di perdere la possibilità di utilizzare lo stanziamento in questione, di concerto con il Comitato permanente di cui

alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, si ritiene necessario procedere alla utilizzazione dello stanziamento di lire 875 miliardi residuo per l'anno 1995, attraverso l'emanazione di un provvedimento urgente. Ciò permetterà alle regioni ed al Ministero di poter far fronte a spese che nel frattempo sono maturate per attività che sono state realizzate o sono in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale si fa riferimento alle spese per le attività legate alle informazioni in agricoltura (Sistema in formativo agricolo nazionale - SIAN; ricerche di mercato), a miglioramento genetico, ricerca e sperimentazione, eccetera.

Con il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge si dispone pertanto un aumento di lire 875 miliardi dello stanziamento previsto dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995.

Con il comma 2 si stabilisce che il Ministero, le regioni e le province autonome dovranno riferire sulle proprie attività redigendo una apposita relazione al Parlamento, nella quale dovrà essere descritto il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili dal decreto-legge n. 727 del 1994, come rifinanziate con il presente decreto, ovvero l'intero complesso di lire 1.675 miliardi.

Detto meccanismo si inserisce nel quadro di quanto stabilito dal citato disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura della Camera al fine di salvaguardare il processo di programmazione (a partire dal 1997, attribuzione del 40 per cento delle risorse finanziarie in base al grado di utilizzazione dei fondi attribuiti per gli anni 1995 e 1996).

Con il comma 3 si dispone la copertura finanziaria mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione del Ministero del tesoro e con il comma 4 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le dovute variazioni di bilancio.

Il più volte citato disegno di legge approvato il 28 settembre 1995 in un testo unificato dalla Commissione agricoltura della Camera, concernente la nuova programmazione pluriennale di spesa in agricoltura, all'articolo 17 contiene una modifica legislativa dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

Detta modifica consentirà alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata ma che per scelte operative ed economiche dell'azienda non siano state materialmente assicurate.

In proposito occorre premettere che con l'entrata in vigore della legge n. 185 del 1992, si attendeva un massiccio ricorso all'assicurazione agevolata che gode, peraltro, di un contributo dello Stato del 50 per cento, elevabile al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico.

A distanza di tre anni dall'approvazione della suddetta legge si deve però constatare che i valori assicurati, rispetto al periodo precedente, sono restati sostanzialmente stabili e non si è quindi verificato l'atteso

incremento. Tutto ciò è da ricercare nei costi che sono stati mantenuti dalle imprese assicuratrici troppo elevati, cosicchè le aziende agricole, nonostante il concorso dello Stato nel pagamento del premio, non sempre hanno trovato conveniente stipulare polizze assicurative a garanzia del proprio reddito.

Si è venuta a determinare quindi una situazione difficile per le aziende che per effetto dei costi assicurativi alti non hanno assicurato il proprio prodotto e quindi in presenza di danno da eventi calamitosi eccezionali si trovano prive di qualsiasi aiuto.

Queste difficoltà si sono ulteriormente accentuate nella scorsa estate che è stata particolarmente piovosa, con danni spesso disastrosi sulle colture in atto, in vaste aree del territorio nazionale.

Per venire incontro alle aziende prive di copertura assicurativa, a partire dagli eventi calamitosi del corrente anno, e consentire l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, si rende necessaria ed urgente l'adozione della norma di cui all'articolo 2 del decreto-legge, con la quale si consente alle aziende di accedere agli interventi compensativi del Fondo anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Lo stanziamento di lire 875 miliardi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sarà assegnato alle regioni per non meno dell'80 per cento dell'importo con i parametri di cui alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1995, attuativa del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e per il 20 per cento dell'importo alle attività previste dalla predetta legge n. 491 del 1993, d'intesa con il Comitato permanente di cui alla medesima legge.

Articolo 2.

Le spese previste afferiscono alle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonchè di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: DINI

